TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 04 OTTOBRE 2021

Riunione del giorno 29 settembre 2021

02.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **Samuele CORUBOLO**

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
Collegio composto da:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente estensore

Avv. Antonio Mennuni - Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento disciplinare n. 85-20-21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere nei confronti del tesserato **Samuele Corubolo** contestandogli:

la violazione degli artt. 8, 14 e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1, 74, 75, 78 e 103 lett. f) Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver tenuto, durante il Corso di Aggiornamento per Allievi Allenatori ed Allenatori di 1° grado organizzato dal C.T. Fipav Udine nel settembre 2020 svolto in modalità da remoto sulla piattaforma zoom, un comportamento maleducato ed irriguardoso tale da impedire al relatore di svolgere il suo intervento nella lezione nonché per aver proferito una frase blasfema ed una frase gravemente offensiva all'onore ed al decoro del tesserato Prof. Castegnaro Stefano, come da atto della conclusione delle indagini del 1 luglio 2021 ritualmente notificato.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza in videoconferenza del 29 settembre 2021 nella quale erano presenti il rappresentante della Procura Federale Fipav avv. Mario Tobia, l'incolpato di persona ed il suo difensore avv. Francesca Lanzutti.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Nel corso della predetta udienza era esposta la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione

disciplinare nei confronti dell'incolpato; l'avv. Lanzutti, per l'incolpato si riportava alla memoria depositata in atti e concludeva chiedendo che il Tribunale si pronunciasse per il non luogo a procedere.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine da un esposto del presidente *pro tempore* C.T. FIPAV di Udine che, con e-mail del 13/6/2021, trasmetteva alla Procura Federale la e-mail del Consigliere Territoriale e Responsabile Territoriale Allenatori prof. Stefano Castegnaro il quale affermava che durante il corso di aggiornamento per allenatori territoriale tenuto in modalità video conferenza il giorno 15/9/2020, il relatore interrompeva la sua lezione a causa di fastidiosi rumori di fondo provocati da un microfono, rimasto aperto, di uno degli allenatori partecipanti al corso, poi individuato nella persona dell'allenatore di primo grado sig. Samuele Corubolo.

Nonostante l'ammonimento del relatore il microfono restava aperto e si sentiva il sig. Corubolo, pronunciare, prima una bestemmia e successivamente una frase altamente offensiva nei confronti del prof. Castegnaro.

A corredo della suddetta segnalazione quest'ultimo allegava un estratto del file audio visivo in parola relativo al momento in cui si era verificato l'episodio descritto.

In sede di indagine la Procura acquisiva la testimonianza scritta dei sig.ri Lorenzo Bianco e Alessandro Cignola, presenti nella stessa stanza con il prof. Castegnaro ed il relatore prof. Andrea Cordenos durante il corso di aggiornamento, i quali confermavano i fatti descritti nell'esposto e precisavano che il sig. Corubolo senza un'apparente motivazione dopo aver pronunciato una bestemmia proferiva le parole, *"... e Castagnaro testa di c**o.."*

Lo stesso sig. Corubolo veniva ascoltato da remoto dalla Procura in data 27/7/2021 in merito alla vicenda e nel riportarsi alla memoria depositata precisava di aver partecipato al corso di aggiornamento in un periodo particolarmente complicato da un punto di vista psicologico e che in ogni caso la frase ingiuriosa non era stata pronunciata nei confronti del prof. Castegnaro.

******

Il Collegio, dopo aver esaminato e valutato attentamente tutta la documentazione prodotta, compreso l'estratto del file audio video sopra citato, ed ascoltata la difesa dell'incolpato, ritiene che le violazioni disciplinari contestate al tesserato, siano state dimostrate.

A fronte, infatti dello spezzone del video depositato in atti, dal cui ascolto si sentono con sufficiente chiarezza le frasi contestate al sig. Corubolo e delle deposizioni scritte dei testimoni della vicenda, la tesi difensiva dell'incolpato appare generica e non supportata da elementi probatori in grado di scalfire l'impianto accusatorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Samuele Corubolo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 30 settembre 2021

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 ottobre 2021